

Regione Emilia-Romagna
Direzione Agricoltura caccia e pesca
Settore Competitività delle imprese agricole e agroalimentari

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) -

INDICAZIONI OPERATIVE

Sommario

Finalità e ambito di applicazione

La nozione di Imprenditore Professionale Agricolo

L'imprenditore agricolo ai sensi del D.lgs. n. 228/2001

Le attività connesse

Benefici dello IAP

L'imprenditore agricolo professionale (D.lgs. 99/2004)

Riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale

Riconoscimento della qualifica di IAP in capo a persone fisiche

Requisito della capacità professionale

Requisito del tempo di lavoro dedicato all'attività agricola

Calcolo del parametro tempo per il titolare di impresa agricola individuale e per il socio di società agricola di persone

Calcolo del parametro tempo per l'amministratore di società agricola di capitali

Calcolo del parametro tempo per il socio amministratore delle società cooperative

Calcolo del parametro tempo in caso di attività extra agricole

Requisito del reddito globale da lavoro

Calcolo del reddito agricolo in caso di avversità atmosferiche o calamità naturali

Riconoscimento della qualifica di IAP per le società di persone, cooperative e di capitali

Riconoscimento della qualifica in assenza dei requisiti

Estensione allo IAP delle agevolazioni previste per il Coltivatore Diretto

Procedura per il riconoscimento dell'Imprenditore agricolo Professionale

Mantenimento condizioni previste e controlli

Finalità e ambito di applicazione

Con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 99/2004 viene disciplinata per la prima volta la figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) in sostituzione dell'Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (IATP), introdotto dalla L. 153/1975, ormai definitivamente abrogata. La L.R. 15/2021, nel regolamentare l'esercizio delle funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare, ha attribuito alla Regione la competenza in materia di riconoscimento della qualifica di IAP. Al fine di uniformare le procedure su tutto il territorio regionale ed adeguarle al mutato quadro normativo, si è resa necessaria l'adozione di nuove Indicazioni Operative. Le presenti disposizioni si ispirano a criteri di semplificazione, armonizzazione ed informatizzazione dell'azione amministrativa nonché ai principi attuativi dettati dalla normativa comunitaria e nazionale per la gestione degli interventi pubblici in ambito agricolo.

La nozione di Imprenditore Professionale Agricolo

L'imprenditore agricolo ai sensi del D.lgs. n. 228/2001

La definizione di imprenditore agricolo è contemplata all'art. 2135 c.c., così come modificato dal D.lgs. n. 228/2001, che ne ha esteso la disciplina ad attività precedentemente escluse. Ai sensi della nuova formulazione è considerato imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività:

- coltivazione del fondo
- selvicoltura
- allevamento di animali
- attività connesse alle precedenti.

Per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Tra le attività agricole rientrano, pertanto, anche l'acquacoltura e la coltivazione di funghi.

Si intendono comunque connesse, ai sensi dell'art. 2135 c.c., terzo comma, le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o all'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Il D.lgs. n. 228/2001 ha, inoltre specificato, all'art. 1, comma 2, che “si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 terzo comma del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.

Infine, il decreto legislativo ha ulteriormente precisato che l'imprenditore agricolo:

- debba essere iscritto, salvo casi specifici, nella sezione speciale del Registro delle imprese, a fini di pubblicità dichiarativa. Secondo l'articolo 2, infatti, *“l'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione*

speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile”;

- possa vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, senza le autorizzazioni prescritte per l'esercizio delle attività commerciali, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende nonché i prodotti agricoli e alimentari direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 4 del medesimo decreto;
- possa offrire servizi (quali, ad esempio, valorizzazione dei propri prodotti, agriturismo, enoturismo, oleoturismo, etc.) connessi all'attività agricola principale, secondo quanto di seguito meglio specificato.

Le attività connesse

Sono *connesse* le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o all'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

Le attività connesse sono associabili alle attività collegate all'attività principale: non sono definibili aprioristicamente, ma sono identificabili sulla situazione aziendale e anche sull'evoluzione della normativa.

Le attività connesse non devono incidere sull'esclusività dell'esercizio dell'attività agricola, ossia non devono snaturare la stessa impresa, e non devono contraddire la sua vocazione agricola.

Fatto salvo per le cooperative, per le quali vi è una diversa identificazione delle attività connesse, direttamente collegata all'intrinseca attività di lavorazioni di prodotti conferiti prevalentemente dai soci, l'attività connessa è tale ove vi sia la prevalenza dell'attività agricola rispetto alle altre attività, permanendo una secondarietà dell'attività connessa rispetto all'attività principale (agricola).

In nessun caso l'attività connessa può assurgere ad attività del tutto autonoma e scollegata dall'attività principale o può snaturare la produzione del reddito aziendale, che deve originare principalmente dalle attività agricole.

Come evidenziato dal comma 2 dell'articolo 1 del D. Lgs. 228/2001, le società cooperative sono imprenditori agricoli se trasformano, manipolano e commercializzano prevalentemente prodotti agricoli e zootecnici propri e dei propri soci, tenendo altresì presente che le medesime cooperative possono anche fornire ai propri soci beni o servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico.

L'accertamento della prevalenza consegnerà secondo le indicazioni di cui alle Circolari dell'Agenzia delle Entrate di analisi del concetto di prevalenza della attività connesse.

Per il raffronto in presenza di prodotti agricoli non direttamente paragonabili (per i quali la condizione di prevalenza andrà verificata confrontando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricole ed il costo dei prodotti acquistati) o per attività intangibili, come fornitura di servizio (sempreché vi sia l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata) si dovrà fare riferimento al tempo di impiego delle attrezzature e delle risorse aziendali, che dovranno permanere in valore superiore al 50% nella gestione aziendale.

A tal fine, la verifica delle condizioni di "normale impiego", previsto dall'articolo 2135 c.c., dovrà riguardare sia la conformità e compatibilità funzionale delle attrezzature o risorse, rispetto alla

tipologia di attività agricola svolta dall'imprenditore, sia all'utilizzo costante delle medesime nell'attività agricola propria dell'imprenditore (facendo ad esempio riferimento anche ai dati contenuti nel fascicolo anagrafico dell'impresa, alla denuncia UMA, alle attività svolte dai dipendenti, ai dati del Piano culturale, etc.).

Per quanto riguarda l'attività di fornitura di servizi svolta dall'imprenditore agricolo, essa non dovrà assumere per dimensione, organizzazione di capitale e risorse umane, la connotazione di attività principale, così come evidenziato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate 44/E/2004 del 15 novembre 2004, e secondo le indicazioni in essa contenute, e Circolari esplicative o Risoluzioni definite per attività specifiche.

Infine, il Legislatore è intervenuto, nell'ambito delle attività connesse di cui all'art. 2135 c.c. e dei prodotti oggetto di queste ultime, introducendo un'ipotesi derogatoria ed a carattere transitorio rispetto alla verifica del criterio della prevalenza sancito dalla norma codicistica circa la provenienza dei prodotti agricoli: gli imprenditori agricoli potranno approvvigionarsi da terzi, anche in misura prevalente (sia sotto il profilo quantitativo che valoristico), dei prodotti legati al comparto agronomico di riferimento, laddove ricorrano ipotesi calamitose o di eccezionale impatto sulla produzione; in ogni caso per un arco temporale non superiore a tre anni.

Tali ipotesi saranno in ogni caso vincolate alla preventiva declaratoria di eccezionalità dell'evento calamitoso da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base della relativa proposta deliberata dalla Giunta Regionale e previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi sull'impresa; secondo quanto stabilito dall'art. 6 D.lgs. n. 102/2004.

Legge n. 234/2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, art.1 comma 988

Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizootie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli”.

Benefici dello IAP

Dal riconoscimento della qualifica di IAP discendono diversi benefici fiscali e creditizi, tra cui quelli di seguito elencati:

- Imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e imposta catastale pari all'1% per l'acquisto di terreni qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti se iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. (articolo 2, comma 4-bis, della L. n. 25/2010);
- Iscrizione alle liste previdenziali INPS (articolo 2, comma 2, del D. Lgs. n. 99/2004 e circolare INPS 85/2004);
- Esonero dal pagamento degli oneri di urbanizzazione (articolo 32, comma 1, della L.R. n. 15/2013);
- Diritto a un'indennità aggiuntiva in caso di esproprio (art. 40, comma 4, D.P.R. n. 327/2001);
- Esonero dal pagamento IMU (articolo 9 del D. Lgs. n. 504/1992 e articolo 1, commi 741 e 758, lettera a della L. n. 160/2019).

A queste agevolazioni si aggiungono eventuali ulteriori benefici previsti da bandi o interventi agevolativi.

L'imprenditore agricolo professionale (D.lgs. 99/2004)

Il D.lgs. n. 99/2004, modificato da ultimo con L. n. 108/2021, ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale allo scopo di valorizzarne la dimensione professionale.

L'art. 1 del predetto testo normativo definisce l'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

A tal proposito, giova sottolineare che le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, restano esclusi dal computo del reddito globale da lavoro.

Per l'imprenditore che operi nelle aree svantaggiate di cui all'art. 17 del regolamento UE n. 1257/1999, le percentuali suindicate sono ridotte al 25%.

Nel caso di società di persone e cooperative l'attività svolta dai soci, ivi inclusi i soci lavoratori, nella società, in presenza dei requisiti innanzi specificati, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Nel caso di società di capitali, la qualifica potrà essere riconosciuta esclusivamente agli amministratori della medesima, sempreché siano in possesso dei predetti requisiti.

A tal fine, è opportuno ricordare che l'amministrazione consiste nel potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

L'amministratore si identifica, pertanto, con il soggetto titolare del potere di compiere attività gestionali, aventi rilevanza interna. Salvo che sia diversamente stabilito, all'amministratore è riconosciuta anche la rappresentanza della società, intesa come la capacità di esprimere all'esterno la volontà sociale, vincolando la persona giuridica nei rapporti con i terzi. In base a quanto disposto nell'atto costitutivo l'incarico di amministratore può essere ricoperto da un unico soggetto o da una pluralità di soggetti, anche non soci. Quando l'incarico è assegnato a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione, retto da un Presidente.

Il D.lgs. n. 99/2004 consente altresì alle società di persone, di capitali e cooperative, anche a scopo consortile, l'acquisizione della qualifica di IAP qualora esercitino esclusivamente le attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. e ricorrano le seguenti condizioni:

- nelle società di persone almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale. Per le società in accomandita semplice la qualifica si riferisce ai soli soci accomandatari;
- nelle società di capitali o cooperative almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, deve aver acquisito la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale;
- in ogni caso la ragione sociale o la denominazione sociale devono contenere l'indicazione di "società agricola".

Il D.lgs. n. 99/2004 prevede inoltre che non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora

l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo l'assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Si precisa altresì che non si considera distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole:

- la partecipazione in altre società agricole purché gli introiti¹ incassati derivanti dal possesso di tali partecipazioni siano inferiori agli introiti derivanti dallo svolgimento delle attività agricole svolte dalla partecipante;
- la partecipazione in società extra agricole, purché gli introiti² incassati derivanti da tale partecipazione non superino il 10 per cento dell'ammontare degli introiti complessivi dell'impresa agricola richiedente la qualifica.

Alla luce di quanto esposto, la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale può essere riconosciuta a:

1. Persone fisiche: imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, del D.lgs n. 99/2004;

2. Persone giuridiche:

a) società agricole di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lett. a), del D.lgs. n. 99/2004;

b) società agricole di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) e cooperative in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lett. c), del D.lgs. n. 99/2004.

In tal senso non può essere riconosciuto IAP il lavoratore subordinato di un'impresa agricola, posto che, svolgendo la sua prestazione lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, resta del tutto estraneo all'attività di gestione.

I redditi da lavoro subordinato prestato ***in imprese agricole***, fatto salvo il rispetto del limite massimo di giornate di lavoro di cui al successivo paragrafo “*Requisito del tempo di lavoro dedicato all'attività agricola*”, sono comunque da intendersi quale reddito non computabile ai fini dei calcoli del reddito complessivo da lavoro.

Ai sensi dell'art. 1 e 4 della L.R. n. 49/1996, le partecipanze agrarie e le associazioni agrarie, comunque denominate, che amministrano beni di uso civico, accedono alle provvidenze nel settore agricolo e agro-ambientale previste dalla normativa regionale a favore delle società cooperative.

Le già menzionate partecipanze e associazioni, compresi i consorzi, pertanto possono ottenere la qualifica di IAP, purché lo statuto preveda:

- quale finalità l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile;
- la presenza di un consiglio di amministrazione (o analogo organo esecutivo).

I lavoratori assunti alle dipendenze di tali soggetti dovranno essere previdenzialmente assicurati come lavoratori agricoli; non è invece necessario che abbiano natura societaria, né che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione di società agricola.

Infine, il comma 5-ter del D. lgs. 99/2004 prevede che le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applichino anche alle persone fisiche o alle società che, pur non essendo in possesso dei requisiti previsti (tempo, reddito e professionalità), abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla regione competente al rilascio della certificazione e si siano altresì

1 A seconda del tipo di società si farà riferimento agli utili incassati o a dividendi.

2 A seconda del tipo di società si farà riferimento agli utili incassati o a dividendi.

iscritte all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui sopra, pena la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti.

Riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale

L'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 99/2004 assegna alle Regioni l'accertamento "ad ogni effetto" dei requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo professionale.

Il rilascio della predetta qualifica rientra tra le funzioni spettanti alla Regione Emilia-Romagna in materia di agricoltura ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 15/2021.

Con deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2022, n. 325 è stata demandata ai Settori Agricoltura Caccia e pesca di ambito territoriale della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca l'attività di certificazione delle qualifiche di IAP ricomprese nei rispettivi ambiti provinciali.

È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.

Riconoscimento della qualifica di IAP in capo a persone fisiche

Può essere riconosciuto IAP colui che, svolgendo attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice civile, operi:

- in qualità di titolare d'impresa agricola;
- in qualità di socio di società di persone;
- in qualità di amministratore di società di capitali;
- in qualità di amministratore che sia anche socio in società cooperativa.

È inoltre necessario che il richiedente sia contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti:

1. **"Professionalità"**: possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;
2. **"Tempo"**: il tempo dedicato alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, direttamente o in qualità di socio, deve corrispondere almeno al cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo;
3. **"Reddito"**: il reddito ricavato dalle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, direttamente o in qualità di socio, deve corrispondere almeno al cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Per il riconoscimento della qualifica di IAP operante nelle zone svantaggiate i requisiti relativi al tempo e al reddito sono ridotti al venticinque per cento.

Qualora la medesima persona fisica assuma più ruoli, tra quelli sopra indicati, in seno a diverse imprese agricole i tempi di lavoro svolti ed i redditi percepiti presso ciascuna impresa si sommano, ai fini del raggiungimento delle soglie previste.

Non possono tuttavia essere riconosciute più posizioni IAP sulla stessa azienda oltre il fabbisogno dell'azienda stessa. Pertanto, in sede di presentazione di una nuova istanza la struttura competente provvederà ad eseguire gli opportuni controlli circa la sussistenza di eventuali riconoscimenti incidenti sulla stessa impresa, tali da determinare il superamento del fabbisogno aziendale. In caso positivo il rilascio della nuova qualifica IAP sarà subordinato alla revoca di quella precedentemente riconosciuta.

Per quel che concerne l'individuazione delle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del Regolamento (CE) n. 1257/99 (comprendenti zone di montagna, altre zone svantaggiate – zone minacciate di spopolamento, terre poco produttive, zone tendenti a regressione demografica - e zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici) si richiama quanto già determinato in materia dalla Regione.

Tali zone sono quelle identificate con Direttiva 75/268/CEE e classificate dal Reg. UE 1305/2013 in zone montane, zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane e zone soggette a vincoli specifici. L'elenco dei Comuni ricadenti nelle predette aree è contenuto nell'Allegato 22 del Programma Sviluppo Rurale 2014-2020, approvato con deliberazione n. 1219 del 21 settembre 2020, recante la revisione delle zone soggette a vincoli naturali significativi diversi dalle zone montane³.

L'imprenditore si considera operante in zone svantaggiate quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il centro aziendale cui fa riferimento l'imprenditore ricade all'interno dell'area svantaggiata;
- almeno il 50% della SAU aziendale è inserita all'interno dell'area svantaggiata.⁴

Nel caso in cui il soggetto persona fisica abbia la titolarità contestuale di imprese ubicate in zona svantaggiata e in zona non svantaggiata, ai fini del riconoscimento della qualifica IAP, saranno applicati i parametri riconducibili all'impresa con maggiore superficie agricola inserita in Anagrafe delle aziende agricole, ferma restando la possibilità di effettuare ulteriori controlli sulla base della documentazione o informazioni che dovessero emergere dall'istruttoria dell'istanza.

Per acquisire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale è necessario essere titolari di partita IVA ed iscritti al Registro delle imprese, ove obbligatorio.

Si evidenzia che l'iscrizione al Registro delle imprese non è obbligatoria, ai sensi della l. 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio), per i produttori agricoli di cui al quarto comma, primo periodo, dell'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, modificato dal d.lgs. n. 313 del 2 settembre 1997 (regime di esonero).

Il comma 3-bis dell'art. 1 del D.lgs. n. 99/2004 dispone che *“la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società”*. Sul punto, si sono espressi, l'Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti – Consulenza imposte indirette, e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali circoscrivendo la limitazione in commento alle sole società di capitali.

Pertanto, nel periodo di obbligo di mantenimento dei requisiti, la persona fisica potrà apportare la qualifica di IAP solamente in una società di capitali, salvo cause di forza maggiore e tenuto conto di quanto previsto nel paragrafo “Mantenimento condizioni previste e controlli”.

Requisito della capacità professionale

In attuazione dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999, è necessario verificare in capo al richiedente il possesso del requisito della capacità professionale.

³ Il relativo elenco è disponibile sito www.Regione.Emilia-Romagna.it – Sezione Agricoltura

⁴ Ai soli fini della sua localizzazione territoriale, l'azienda si può considerare composta da più UTE (Unità Tecniche Economiche). Una UTE è definita come singolo corpo aziendale dotato di propri mezzi di produzione (terreni, strutture aziendali, macchine, bestiame, ecc.) ed autonomo rispetto ad altri corpi aziendali condotti dalla stessa impresa (è il caso, ad es., di un'impresa che gestisce più corpi aziendali in territori diversi, ciascuno dei quali dotato di propri terreni, strutture aziendali, macchine, salariati, allevamenti, ecc.). Nell'ambito di ogni singola UTE è definito come “centro aziendale” il nucleo principale delle strutture aziendali (fabbricati)

Con specifico riguardo alla qualifica IAP, i criteri di attribuzione della professionalità sono riportati all'Allegato 2, parte integrante delle presenti disposizioni al quale espressamente si rinvia.

Requisito del tempo di lavoro dedicato all'attività agricola

Risultando complesso determinare in termini percentuali il tempo di lavoro dedicato all'agricoltura rispetto al tempo di lavoro complessivo si ritiene opportuno accertare il possesso del requisito in esame ricorrendo a parametri convenzionali. Attraverso la Tabella regionale dei valori medi di impiego di manodopera, contenuta nell'Allegato 3, è possibile calcolare il fabbisogno totale delle giornate lavorative annue presuntivamente necessarie all'azienda in cui il richiedente svolge attività agricola.

Detto Allegato, denominato "Tabella di fabbisogno della manodopera", definisce gli indici dei tempi ordinari per lo svolgimento delle principali attività agricole, espressi in numero di giornate annue ordinariamente attribuibili per unità di capo/prodotto gestito, in funzione altresì dell'ubicazione dei terreni.

Si precisa che l'unità di calcolo dell'attività lavorativa necessaria alla conduzione dell'azienda è l'Unità Lavorativa Uomo, pari a 225 giornate/anno di 8 ore (Decisione della Commissione 2000/115/CE del 24/11/99). Il requisito del tempo è soddisfatto quando la situazione produttiva aziendale dell'impresa riferita all'ultima annata agraria garantisca, applicando gli indici di cui alla predetta Tabella, almeno 112,5 giorni di lavoro per 8 ore giornaliere per gli imprenditori che operano in zone normali (pari al 50% di un'Unità Lavorativa Uomo) e almeno 56,25 giorni di lavoro per 8 ore giornaliere per gli imprenditori che operano nelle zone svantaggiate.

Ne deriva che per ogni azienda agricola sarà possibile il conseguimento del requisito della qualifica di IAP da parte di più soggetti solo qualora sia rispettata la condizione del tempo minimo per ciascuna unità (112,5 giorni/anno o 56,25 giorni/anno) e fino alla copertura del fabbisogno di manodopera dell'azienda stessa.

L'esercizio di attività imprenditoriale agricola comprende, oltre al lavoro manuale in caso di impresa diretto-coltivatrice, anche l'attività di organizzazione gestionale e programmazione aziendale nonché la vendita dei prodotti e l'attività di commercializzazione e di valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo e dall'allevamento degli animali.

Al volume di lavoro così determinato potrà, altresì, essere validamente aggiunto l'eventuale tempo dedicato all'attività agrituristica o all'ospitalità rurale familiare, come quantificato nella delibera di Giunta n. 987 dell'11 luglio 2011 e comunque nei limiti indicati nella SCIA (Segnalazione Certificata d'Inizio Attività) presentata al Comune di competenza dal richiedente la qualifica, vigente al momento di presentazione dell'istanza.

Come previsto dall'articolo 4 della L.R. n. 4 del 31 marzo 2009, la connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola, che deve rimanere prevalente, viene calcolata in tempo di lavoro e si intende realizzata quando le giornate di lavoro da impiegare nell'attività agricola siano superiori a quelle calcolate per svolgere l'attività agrituristica.

Nell'ambito delle attività connesse ricade peraltro, secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2135 c.c., la fornitura di beni e servizi resi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. Anche in questo caso il tempo dedicato potrà essere calcolato sulla base delle indicazioni fornite all'Allegato 3.

Si precisa che la Tabella di cui all'Allegato 3 suddivide l'area regionale, in tre fasce altimetriche, attribuendo ad ognuna valori propri, sulla base delle curve di livello delle due quote:

- a) zona di pianura (quota <100 m);
- b) zona di collina ($100\text{ m} \leq \text{quota} < 600\text{ m}$);

c) zona di montagna (quota $\geq$ 600 m).

Ai fini dell'utilizzo della Tabella di fabbisogno della manodopera, l'azienda si considera ricadente nella fascia altimetrica in cui insiste la prevalenza della SAU aziendale.

Le caratteristiche del piano colturale e produttivo dell'azienda nell'anno preso a riferimento (anche in relazione alle effettive lavorazioni ed attività direttamente svolte nell'attività agricola) determinano il numero complessivo di giornate lavorative uomo.

Si intende l'anno preso a riferimento quello connesso alla data di presentazione istanza IAP.

Occorre precisare che i dati desumibili dalla Tabella citata hanno carattere indicativo, essendo facoltà delle strutture competenti al riconoscimento integrarli per tipologie di attività in essa non ricomprese o discostarsene in presenza di casi specifici opportunamente motivati. L'Allegato 3 illustra, a tal proposito, alcune peculiari ipotesi che legittimano l'applicazione di coefficienti di correzione sui valori tabellari.

In particolare, saranno idonei a determinare una riparametrazione delle giornate lavorate i periodi di sospensione o riduzione dell'attività nonché di possesso frazionato intervenuti nel corso dell'anno (derivanti, ad esempio, da scadenza/avvio di affitto di terreni, da compartecipazione o da vendita di erbe in piedi, eventuali fallanze degli impianti/colture o impianti/colture non pienamente produttivi, coerentemente con le produzioni coinvolte).

Calcolo del parametro tempo per il titolare di impresa agricola individuale e per il socio di società agricola di persone

Le giornate calcolate secondo i parametri sopra descritti, saranno attribuite nel modo che segue:

- per il titolare di impresa individuale il tempo di lavoro si determina sulla base della situazione produttiva aziendale, attribuendo le giornate calcolate;
- per il socio di società di persone il tempo di lavoro sarà attribuito in proporzione al valore degli utili al medesimo spettanti.

In presenza di socio d'opera, e dunque di un soggetto che partecipa alla società attraverso la prestazione della propria attività lavorativa⁵, ai sensi dell'articolo 2263 del Codice civile, la quota di tempo attribuibile sarà commisurata alla quota di utile riconosciuto, presumendo una proporzionalità tra attività lavorativa e guadagni spettanti.

La quota di partecipazione agli utili dovrà necessariamente risultare dagli atti societari, debitamente trascritti nei pubblici registri.

Non sono ammissibili eventuali pattuizioni non formalizzate.

Potrà pertanto essere considerato ai fini del calcolo anche il tempo dedicato all'attività agricola dal socio d'opera purché - si ribadisce - la relativa quota di partecipazione agli utili risulti dagli atti societari depositati in CCIAA e trascritti nei pubblici registri, ove necessario.

Calcolo del parametro tempo per l'amministratore di società agricola di capitali

In presenza di più amministratori il tempo complessivo di lavoro per attività di amministrazione sarà equamente suddiviso tra essi. Tuttavia, le giornate di lavoro così determinate potranno essere incrementate in misura non superiore al 20% qualora risulti dagli atti societari che al richiedente sia

⁵ In merito alla nozione di socio d'opera indicata nell'art. 2464, co. 6 c.c., si ritiene che possano essere qualificate tali tutte le prestazioni che possono formare oggetto di un contratto d'opera, nonché quelle di natura intellettuale o professionale.

stata affidata in via prevalente la gestione agronomica aziendale, unitamente ai poteri di spesa necessari per la sua attuazione.

Si precisa che l'amministratore può conseguire il requisito del tempo, ove non già posseduto, computando nel calcolo anche il tempo eventualmente impiegato quale amministratore di altra/e società agricola/e, purché dette società raggiungano complessivamente il numero minimo di giornate dedicate all'agricoltura (pari al 50% di un'ULU, percentuale ridotta al 25% per le zone svantaggiate).

Qualora l'istante rivesta al contempo la posizione di amministratore e di lavoratore subordinato alle dipendenze dell'impresa, il tempo dedicato a quest'ultima attività **non** rileverà ai fini del calcolo del tempo complessivo di lavoro, in quanto scissa da un esercizio di impresa.

Calcolo del parametro tempo per il socio amministratore delle società cooperative

Nelle società cooperative, considerato quanto previsto dall'art. 1, comma 3 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, il tempo dedicato dal richiedente la qualifica potrà essere ricondotto sia ad attività di natura subordinata, che di natura autonoma (che danno origine a redditi di impresa) ovvero redditi di impresa in qualità di socio, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalla lettera c) comma 2 articolo 1 del D. Lgs. n. 99/2004 e ss.mm.ii., che prevede comunque la necessità, per le società cooperative, l'essere sia amministratore che socio della medesima.

Nel caso di amministratore di società cooperativa avente rapporto di lavoro di natura autonoma, si riparametreranno le giornate aziendali sul numero di amministratori complessivo, fatto salvo il raggiungimento della società cooperativa delle giornate minime di riferimento (almeno 112,5 giornate, per otto ore giornaliere, pari al 50 % di un'Unità Lavorativa Uomo per le zone normali, e 56,25 giornate in zone svantaggiate).

Le Società cooperative dovranno rendere disponibile il libro soci aggiornato, al fine di verificare l'effettivo ruolo di socio del richiedente la qualifica.

Per le sole imprese non tenute all'iscrizione in CCIAA, si farà riferimento agli accordi e pattuizioni, oggetto di registrazione nei pubblici registri, inserite nella sezione documentale dell'Anagrafe delle Aziende agricole della Regione Emilia-Romagna.

Calcolo del parametro tempo in caso di attività extra agricole

In caso di svolgimento di attività extra agricola, il requisito di tempo lavoro si intende assolto qualora il richiedente dedichi all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo complessivo di lavoro, percentuale ridotta al 25% qualora l'imprenditore operi in zona svantaggiata.

Ai fini del calcolo del tempo complessivo di lavoro non si computano le attività svolte in qualità di amministratore non remunerato né quelle compiute nell'adempimento di un incarico di rappresentanza conferito dalle organizzazioni professionali agricole. (in questo caso sarà necessaria un'attestazione da parte dell'organizzazione professionale conferente l'incarico). Resta inteso che le ipotesi suindicate dovranno essere debitamente documentate dall'interessato.

In ogni caso, il riconoscimento della qualifica di IAP è escluso nel caso di esercizio di attività extra-agricola che comporti un tempo di lavoro superiore a 112,5 giornate/anno, per 8 ore giornaliere in zona normale, e 168,75 giornate/anno, per 8 ore giornaliere in zone svantaggiate.⁶

Il numero di giornate così calcolato potrà essere riparametrato qualora l'attività extra-agricola sia svolta in regime di part-time (orizzontale o verticale). In tali situazioni si dovrà fare riferimento a quanto indicato negli estratti previdenziali INPS.

⁶ I giorni lavorativi/anno sono il risultato della seguente formula: 365-140 giorni di riposo= 225

Riassumendo, il requisito di tempo lavoro si ritiene assolto qualora siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- l'imprenditore agricolo dedica all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo complessivo di lavoro, purché comunque l'attività non agricola svolta non richieda più di 112,5 giornate/anno, (corrispondenti al 50% di un'unità lavorativa a tempo pieno), elevate a 168,75 giornate in un anno per le zone svantaggiate (corrispondenti al 75% di una unità lavorativa a tempo pieno);
- la società agricola deve avere una consistenza aziendale tale da richiedere almeno 112,5 giornate convenzionali di lavoro in agricoltura in un anno, ridotte a 56,25 per le zone svantaggiate.

Giova precisare che il tempo di lavoro di natura non agricola corrisponderà, in prima battuta, a quello previsto dal contratto individuale di lavoro. Qualora non sia desumibile l'esatto numero di ore di lavoro, queste potranno essere quantificate sulla base delle informazioni contenute in altri documenti utili ai fini del calcolo (ad es. dichiarazioni fiscali, prospetti previdenziali, atti iscritti in pubblici registri, libri sociali, dati desumibili dalla CCIAA, documentazione fiscale, estratti di verbali del C.d.A).

Qualora il richiedente sia socio sia di società di persone che svolge attività agricola, sia di società di persone extra agricola, ai fini della determinazione del numero delle giornate si procede come di seguito riportato:

- laddove il soggetto risulti iscritto anche ad una gestione previdenziale INPS per attività extra-agricole, si verifica il reddito complessivo annuale derivante rispettivamente dalle attività agricole e dalle attività extra agricole, stabilendo la percentuale di reddito di ciascuna delle attività sul totale del reddito percepito. Considerato che il tetto massimo su base annua è di 225 giornate lavorative, la proporzione calcolata sul reddito percepito sarà applicata alle 225 giornate ai fini della determinazione delle giornate da attribuire rispettivamente alle attività agricole e a quelle extra-agricole;
- in assenza di iscrizione alla gestione previdenziale INPS, si attribuiranno, per ciascuna società che esercita attività extra agricola 20 giornate, da identificarsi come gestione complessiva aziendale.

Qualora il richiedente sia anche amministratore di società **NON** agricole si potranno considerare le seguenti situazioni:

- **in caso di documentazione acquisita dai registri della società** attestante il numero di giornate lavorate, il tempo di lavoro extra-agricolo così determinato dovrà essere incrementato in misura pari al 20% da intendersi come tempo dedicato all'attività amministrativa e all'attività funzionale alla stessa;
- **in assenza di documentazione comprovante il numero effettivo di giornate non agricole lavorate**, le giornate di lavoro agricolo saranno riparametrate in base alla quantità di cariche amministrative assunte dal richiedente presso le diverse società, agricole ed extra-agricole. In tal senso verranno confrontate le giornate attribuibili alle attività agricole svolte, calcolate secondo le tabelle ettaro colturali di cui all'Allegato 3, all'amministrazione delle imprese non agricole, quantificate in 225 giornate annue per ogni carica amministrativa ricoperta. Sia le giornate agricole che quelle extra agricole saranno equamente suddivise in base al numero di amministratori presenti in ciascuna società;
- **nel caso in cui il richiedente sia amministratore delegato o amministratore unico**, considerata l'attività manageriale esercitata ai fini della gestione aziendale, sono attribuite d'ufficio 225 giornate lavorative "non agricole" per anno, ad eccezione del caso in cui il richiedente non percepisca alcuna remunerazione o utile dalla società in cui esercita l'attività,

e non risulti iscritto alla “Gestione Separata” di cui alla L. n. 335/95 dell’INPS; in tale ultimo caso, qualora ricorrano entrambe le predette condizioni, saranno attribuite al richiedente 20 giornate “non agricole” per anno, come tempo dedicato all’attività amministrativa e gestionale della società che esercita attività extra agricola, per ciascun incarico ricoperto. Tali condizioni dovranno essere mantenute per il periodo quinquennale di obbligo di mantenimento dei requisiti dello IAP.

Nei casi anzidetti il raffronto tra tempo di lavoro dedicato all’attività agricola e tempo di lavoro dedicato ad attività NON agricole si effettuerà in base alla forma giuridica societaria assunta dall’impresa agricola, come di seguito meglio illustrato:

- se l’attività agricola è esercitata sottoforma di **ditta individuale** si opererà un raffronto tra le giornate agricole calcolate secondo i parametri ettaro/colturali e le giornate dedicate all’amministrazione della/e società non agricola/e;
- se l’attività agricola è esercitata attraverso una **società di persone** si effettuerà un raffronto tra la quota di tempo attribuibile al socio di detta società (calcolata in proporzione al valore degli utili spettanti) e le giornate dedicate all’amministrazione della/e società non agricola/e;
- se l’attività agricola è esercitata sottoforma di **società di capitali e società cooperative**, verificato preliminarmente il raggiungimento da parte del richiedente del numero minimo di giornate di lavoro derivanti dall’agricoltura, sulla base dei parametri già precisati, si procederà a raffrontare il tempo di lavoro impiegato presso la società agricola con quello impiegato presso la società non agricola, così come quantificato nella relativa documentazione societaria (come il conteggio delle giornate dedicate ai consigli di amministrazione evidenziate nei registri delle società). Per l’attribuzione delle giornate lavorative/anno al richiedente che sia amministratore delegato o amministratore unico di società non agricole, si applicano le modalità riportate al precedente capoverso. In difetto di idonea documentazione probatoria, si attribuiranno d’ufficio 225 giornate lavorative “non agricole” per anno.

Si riporta di seguito un esempio di calcolo:

- Amministratore in società agricola in zona normale con CdA formato da tre soggetti
 - Giornate H/C della società 850
 - Amministratore richiedente qualifica IAP senza particolari deleghe: giornate attribuibili 283 (parametro giornate raggiunto)
 - Giornate da libri sociali della società agricola dedicata ai CDA: 10
- Se lo stesso soggetto è amministratore anche in società non agricola:
 - Giornate da libri della società non agricola dedicata ai CDA: 6

se ne ricava che

TEMPO AGRICOLO= (tempo agricolo)/(tempo non agricolo+tempo agricolo)

TEMPO AGRICOLO: $10/(10+6)*100=62.5\%$. **Requisito rispettato**

Requisito del reddito globale da lavoro

Il possesso del requisito del reddito da lavoro si intende soddisfatto nel caso in cui l'imprenditore ricavi dalle attività agricole almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro, percentuale ridotta al 25% nelle zone svantaggiate.

A tal fine, il calcolo della quota di reddito globale da lavoro derivante dall'attività agricola sarà effettuato sulla base delle documentazioni fiscali e/o contabili di cui l'azienda dispone, riferibili all'ultimo periodo di imposta e disponibili al momento della richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP, secondo i parametri indicati nell'Allegato 4.

La quota di reddito globale da lavoro ottenuta dalla eventuale attività extra-agricola dovrà essere invece desunta dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dal soggetto interessato o da altra documentazione relativa a tale attività o in altro modo ritenuto opportuno dalla struttura competente al rilascio della qualifica di IAP. A tale fine dovranno essere considerati tutti i redditi percepiti in conseguenza della prestazione lavorativa svolta (redditi conseguiti sotto qualsiasi forma).

La documentazione fiscale necessaria per identificare il reddito agricolo ed eventuali redditi extra agricoli, unitamente ai relativi prospetti riepilogativi, deve essere allegata all'istanza di riconoscimento della qualifica. Si chiarisce che nel caso di attività agricola ed extra agricola esercitate da ditta individuale, il raffronto sarà effettuato sulla base del confronto delle dichiarazioni fiscali del medesimo anno di imposta, disponibili al momento della richiesta.

In ogni caso, ai fini del conteggio del reddito complessivo da lavoro dovranno essere escluse le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, oltre ai redditi non da lavoro come, ad esempio, i redditi da capitale e da fabbricati.

Restano altresì esclusi dal computo del reddito globale da lavoro i compensi relativi all'attività esercitata dall'amministratore sulla base di un incarico di rappresentanza conferito dalle Organizzazioni Professionali agricole (in questo caso sarà tuttavia necessaria un'attestazione da parte dell'organizzazione professionale che ha conferito l'incarico).

Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate redditi da lavoro derivanti da attività agricole.

Come specificato, nel caso in cui l'imprenditore eserciti unitamente all'attività agricola anche altra attività, si dovrà valutare l'incidenza del reddito ricavato dall'attività agricola sul reddito globale da lavoro. Tale incidenza sarà calcolata utilizzando la seguente formula matematica, data dal rapporto fra il reddito derivato dall'attività agricola e il reddito globale da lavoro:

$$\text{RAGR} / (\text{RAGR} + \text{RLA} + \text{RLD} + \text{RA})^7$$

Il requisito può essere considerato soddisfatto se tale rapporto è pari o superiore a:

- 0,50 per le aziende ricadenti in zone normali;
- 0,25 per le aziende ricadenti in zone svantaggiate.

⁷RAGR: reddito agricolo

RLA: reddito da lavoro autonomo

RLD: reddito da lavoro dipendente

RA: Altri tipi di reddito eventualmente presenti di natura extragricola

Calcolo del reddito per tipologia di soggetto

Per il titolare di una ditta individuale il reddito da attività agricola viene calcolato sulla base della situazione produttiva aziendale.

La quota di reddito da attribuire a ciascun socio di società di persone corrisponde alla rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale, salva diversa disposizione statutaria riferita alla partecipazione agli utili.

In presenza di socio d'opera, ovvero di soggetto che si obbliga nei confronti della società a prestare il proprio lavoro manuale o intellettuale a titolo di conferimento, la quota di reddito da attribuire sarà proporzionata alla quota di utile riconosciuto.

La percentuale di utili dovrà necessariamente risultare dagli atti societari, debitamente trascritti nei pubblici registri.

Non sono ammissibili eventuali pattuizioni non formalizzate in CCIAA di ripartizione degli utili.

Nelle **società di capitali** la quota di reddito da attribuire all'amministratore corrisponderà all'entità dei compensi e delle remunerazioni, distribuiti nell'esercizio di riferimento, così come previsti dagli atti societari o comunque comprovati da idonea documentazione. Non saranno pertanto idonei a conseguire il requisito di cui trattasi gli amministratori che non percepiscono alcuna remunerazione per l'attività svolta in imprese agricole.

Nelle **società cooperative**, per il socio amministratore il reddito da attività agricola è costituito dal compenso ottenuto all'interno della società come amministratore.

Inoltre, considerato quanto previsto dall'art. 1, comma 3 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, il reddito attribuibile al socio lavoratore potrà essere determinato sulla base dell'attività di lavoro subordinato o autonomo da questi prestata in favore della società i cui proventi costituiscono reddito di impresa). Resta salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 99/2004 e ss.mm.ii., in merito alla necessaria coesistenza della qualità di socio e di amministratore in capo al richiedente ai fini del riconoscimento della qualifica di IAP.

In presenza di eccezionali condizioni debitamente documentate, tali da determinare un valore finale aziendale negativo (a titolo esemplificativo: ingenti investimenti aziendali, acquisto di beni strumentali, situazioni contingenti di mercato, aziende gestite da "nuovi agricoltori" - da intendersi imprese costituite, alla data di presentazione istanza di riconoscimento, da non più di tre anni - presenza di nuovi impianti frutticoli, etc.), in grado di distorcere l'informazione riguardo al reddito prodotto dall'attività agricola, l'Amministrazione, su richiesta dell'interessato e a seguito di opportune verifiche, può tener conto di dette particolari circostanze al fine dell'accertamento del requisito in parola.

Si precisa che in caso di investimenti in grado di ridurre o rendere negativo il reddito derivante dall'attività agricola l'Ufficio competente provvederà ad accertare che gli stessi siano idonei ad incidere positivamente sullo sviluppo aziendale, sempreché la richiesta sia sorretta da adeguata motivazione e, se del caso, integrata da ulteriori relazioni prodotte dall'interessato.

L'Amministrazione potrà altresì, riservarsi di sottoporre la posizione del richiedente a controlli ex officio al fine di valutare nel tempo il rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento della qualifica di IAP.

L'Allegato 5 delle presenti disposizioni fornisce specifiche tecniche in merito a particolari casi di conduzione del fondo, quali la soccida, ed individua altresì alcune attività da ricondurre nell'alveo applicativo dell'art. 2135 c.c. come le attività cinotecniche, l'allevamento di cavalli, il florovivaismo, le agroenergie.

Nell'Allegato 4, parte integrante e sostanziale delle presenti disposizioni sono riportate ulteriori indicazioni in merito al calcolo del reddito, cui attenersi ai fini del riconoscimento della qualifica di IAP in capo alla persona fisica.

Calcolo del reddito agricolo in caso di avversità atmosferiche o calamità naturali

In caso di particolari situazioni aziendali derivanti da avversità atmosferiche o a calamità naturali che possono avere compromesso o alterato i valori reddituali aziendali nell'anno di riferimento, è facoltà del richiedente fare riferimento, ai fini del calcolo del reddito agricolo, al valore medio del reddito derivante dall'attività agricola degli ultimi due periodi d'imposta disponibili precedenti l'istanza.

L'applicazione dell'ipotesi derogatoria sarà ad ogni modo subordinata, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del D. Lgs. n. 102/2004 e ss.mm.ii, ad una declaratoria di eccezionalità dell'evento calamitoso adottata dal "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" sulla base di una proposta deliberata dalla Giunta regionale e previo accertamento da parte dell'Ufficio procedente degli effetti calamitosi, che tenga conto delle analisi dei "Rapporti post evento" predisposti dall'Agenzia prevenzione ambiente energia Emilia-Romagna e disponibili sul sito internet della stessa di eventuali interventi normativi volti a fronteggiare situazioni calamitose o catastrofali nonché del nesso di causalità tra dette situazioni avverse e il decremento del reddito subito dall'azienda.

Saranno inoltre prese in considerazione situazioni particolari, attestate da relazioni peritali di professionisti abilitati (rilasciate ad esempio a seguito di sisma, frane, etc.), che possono avere compromesso la redditività aziendale.

In ogni caso, ai fini della determinazione del reddito ricavato dall'attività agricola, si dovrà tenere conto di eventuali variazioni della superficie coltivata intervenute nei periodi di riferimento (al fine di consentire una effettiva verifica della riduzione del reddito a superficie immutata) nonché di eventuali analisi dei prezzi praticati sui prodotti danneggiati dall'evento calamitoso con particolare riguardo ai mercuriali emanati dalla Camera di Commercio competente.

Nell'ipotesi in cui il reddito sia costituito da fatture emesse da cooperative agricole al socio conferente, è facoltà del richiedente la qualifica fare riferimento al valore medio del reddito derivante dall'attività agricola degli ultimi due periodi d'imposta disponibili al momento dell'istanza. Lo stesso criterio potrà altresì essere applicato in casi particolari, debitamente comprovati, non derivanti dall'ordinaria conduzione aziendale (ad esempio malattia/infortunio del richiedente la qualifica, cause di forza maggiore).

Nel caso si faccia riferimento al valore medio degli ultimi due periodi d'imposta, in relazione agli stessi anni dovranno essere acquisiti i redditi da lavoro di natura extra agricola, siano essi da lavoro autonomo (RLA), da lavoro dipendente (RLD) o altri tipi di reddito non riconducibili all'attività agricola quali redditi d'impresa o da amministratore (RA).

Come già precedentemente precisato, ai sensi dell'art. 1, comma 988, della Legge n. 234/2021 il reddito derivante dalla cessione di prodotti agricoli dello stesso comparto agronomico in cui opera l'agricoltore, acquistati presso altri imprenditori agricoli in seguito ad eventi, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, fino alla ripresa produttiva e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla declaratoria di eccezionalità deve intendersi reddito derivante da attività agricole proprie.

Riconoscimento della qualifica di IAP per le società di persone, cooperative e di capitali

Ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004 le società di persone, di capitali e cooperative, anche consortili, possono ottenere la qualifica di IAP purché lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio

esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile e nella denominazione o ragione sociale sia riportata la nomenclatura di "Società agricola". È altresì necessario che le predette società soddisfino le seguenti ulteriori condizioni:

- nel caso di **società di persone** almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. La quota di reddito e di tempo da attribuire a ciascun socio dovrà essere proporzionata al valore degli utili dei soci;
- nel caso di **imprese familiari e di comunioni tacite familiari** di cui all'art. 230 bis cod. civ., tali imprese dovranno essere ditte individuali. Tuttavia, i familiari, non essendo titolari d'impresa, non potranno essere riconosciuti IAP senza possedere i requisiti previsti dalla normativa generale;
- per le **società in accomandita** la qualifica è riferita ai soci accomandatari;
- nel caso di **società di capitali**, almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- nel caso di **società cooperative**, almeno un amministratore, che sia anche socio, deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

La qualifica di IAP riferita a persone fisiche che fanno parte della compagine sociale o dell'organo amministrativo della società può essere conseguita tanto in relazione alla attività di lavoro prestata come socio d'opera (o socio lavoratore nel caso di cooperativa) nella medesima società, quanto in relazione all'attività di lavoro prestata come socio o amministratore in altra società o ancora come titolare di una impresa individuale.

La società, per ottenere il riconoscimento della qualifica di IAP, deve dimostrare che i soggetti sopra indicati siano già in possesso della predetta qualifica.

Qualora venga presentata contestualmente domanda di riconoscimento da parte della società e della persona fisica socia o amministratrice, deve comunque essere preventivamente riconosciuta la qualifica di IAP in capo alla persona fisica.

La deliberazione di Giunta regionale 29 maggio 2006, n. 752 riconosce i benefici derivanti dall'assunzione della qualifica di IAP anche alle persone fisiche e alle società che, pur non essendo in possesso dei requisiti previsti al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento, li conseguano entro i tre anni successivi, a pena di decadenza.

Per quanto attiene all'esercizio esclusivo delle attività agricole, la verifica sarà effettuata attraverso l'esame degli atti societari e delle scritture contabili, ove già disponibili: a tal fine, per le imprese di nuova costituzione la verifica non comporterà l'analisi delle scritture contabili, che saranno invece oggetto di verifiche nel caso di controllo del mantenimento dei requisiti.

Non possono essere riconosciute come agricole le attività non direttamente e strettamente correlate all'attività agricola (quali ad esempio acquisto e/o vendita di immobili o beni in generale non riconducibili o necessari alle attività previste dall'articolo 2135 del Codice civile). Il riconoscimento è escluso anche in caso di esercizio di fatto di attività extra-agricole non dichiarate nell'atto costitutivo.

Si precisa, infine, che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 99/2004, così come modificato dal DL 179/2012, convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 *"Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo l'assoggettamento di tali*

ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Riconoscimento della qualifica in assenza dei requisiti

L'art. 1, comma 5-ter del D. Lgs. n. 99/2004, così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2005, ha previsto il riconoscimento della qualifica di IAP anche a soggetti persone fisiche o società che, pur non essendo in possesso dei requisiti, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente, purché entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato acquisisca tutti i requisiti previsti dalla normativa.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 752/2006, la Regione Emilia-Romagna ha elevato a tre anni il termine entro cui soddisfare i requisiti previsti dal richiamato decreto, pena di decadenza dagli eventuali benefici conseguiti.

Pertanto, pur in difetto di uno o più dei requisiti previsti (tempo, reddito, professionalità), tanto alla società quanto alla persona fisica sarà concesso di presentare istanza di riconoscimento della qualifica di IAP.

L'Ufficio competente rilascerà la certificazione necessaria ai fini dell'iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura, con conseguente possibilità di accesso ai relativi benefici ove compatibili.

Con il rilascio della certificazione cosiddetta “*in assenza di requisiti*” si conclude il procedimento avviato con l'istanza iniziale.

Sarà cura del richiedente la qualifica presentare una domanda di conferma al raggiungimento di tutti i requisiti previsti entro e non oltre tre anni decorrenti dalla presentazione dell'istanza iniziale, pena la perdita degli eventuali benefici conseguiti con efficacia retroattiva.

Nel caso sia stata presentata contestualmente istanza di riconoscimento in assenza di requisiti sia per la persona fisica che per la persona giuridica, è necessario presentare istanza di raggiungimento requisiti su entrambe le posizioni entro i tre anni di cui alla citata delibera regionale n.752/2006.

Con riferimento al mantenimento dei requisiti IAP oltre il termine semestrale di stretta validità del certificato stesso, in caso di riconoscimento della qualifica in assenza dei requisiti il termine di cinque anni decorre dalla data di effettiva fruizione dei benefici, che sarà individuata in fase di presentazione dell'istanza di conferma del raggiungimento dei requisiti.

L'Amministrazione regionale annualmente effettua verifica in merito alle posizioni non associate ad una richiesta di rilascio certificazione per raggiungimento requisiti e ne dà comunicazione agli Enti coinvolti (Agenzia delle Entrate, INPS, Comuni, etc.).

Trascorsi i tre anni senza che il titolare del riconoscimento provvisorio abbia raggiunto i requisiti prescritti o abbia presentato istanza di conferma del raggiungimento degli stessi, il soggetto decade dai benefici medio tempore conseguiti. Tale decadenza ha dunque efficacia retroattiva. In tal caso l'Ufficio regionale competente provvede a darne comunicazione agli enti interessati per gli adempimenti consequenziali.

Estensione allo IAP delle agevolazioni previste per il Coltivatore Diretto

L'art. 1, comma 4, del D. Lgs. n. 99/2004 prevede che “all'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto”.

Quanto ai requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di Coltivatore Diretto, il Decreto Legislativo indicato non aggiunge alcunché rispetto alla normativa precedente, che resta pertanto invariata.

In effetti, IAP e Coltivatore Diretto rappresentano due figure giuridiche ben distinte, accomunate tuttavia dall'accesso alle medesime agevolazioni fiscali e creditizie.

Procedura per il riconoscimento dell'Imprenditore agricolo Professionale

I richiedenti la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale dovranno risultare iscritti all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata. Il fascicolo digitale dovrà essere confermato o aggiornato nel corso di ciascun anno solare, con Piano colturale parimenti aggiornato e compilazione del campo relativo alla posta elettronica certificata – PEC. Tutte le comunicazioni o richieste di integrazione documentale saranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo PEC indicato dall'istante.

Qualora l'azienda non sia iscritta nell'Anagrafe delle Aziende Agricole questa dovrà essere registrata prima della presentazione della domanda di riconoscimento della qualifica.

In difetto di iscrizione o di fascicolo digitale validato non sarà possibile presentare domanda sul sistema informatico.

Eventuali comunicazioni o richieste di documentazione integrativa saranno effettuate con l'esclusivo utilizzo della posta elettronica certificata – PEC.

L'Amministrazione procedente al riconoscimento della qualifica di IAP, si avvarrà delle informazioni relative alle condizioni soggettive ed oggettive registrate nell'Anagrafe, istituita con Regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17.

Qualora, all'esito delle predette verifiche, dovesse evidenziarsi la presenza dei cosiddetti “*superi*” (terreni inseriti nel fascicolo aziendale contestualmente da più aziende), i medesimi non saranno valutati al fine del conteggio delle giornate dedicate all'attività agricola.

L'amministrazione provvederà altresì ad accertare, in fase istruttoria, che l'istante non sia incorso nella situazione di decadenza descritta all'art. 9, comma 1, lett. c), della L.R. 15 novembre 2021, n. 15, che impedisce l'accesso a ogni provvidenza in materia di agricoltura nei due anni successivi all'adozione dell'atto di revoca. Durante il periodo di esclusione non potrà essere rilasciata la qualifica di IAP, in applicazione di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP, nonché il riconoscimento (anche senza requisiti, o funzionale al riconoscimento di una società agricola), è sottoposto all'assolvimento dell'imposta di bollo (Interpello Agenzia delle Entrate n. 909-68/2019).

L'esenzione da bollo vige esclusivamente per le istanze riconducibili agli atti relativi a trasferimenti (articolo 2, comma 4-bis, D. L. 194/2009), all'affrancazione dei canoni enfiteutici, delle rendite e prestazioni perpetue nell'ambito della proprietà diretto coltivatrice (ai sensi dell'art. 21.bis della Tabella allegata al DPR n. 642/72) nonché per le istanze funzionali alla concessione di aiuti nazionali o comunitari (articoli 21 bis della Tabella allegata al DPR. n. 642/72).

La competenza territoriale è determinata in base alla sede legale dell'impresa agricola come risultante dalla visura camerale. Ove il fascicolo anagrafico fosse detenuto da altro organismo Pagatore, sarà cura del richiedente la qualifica allegare nell'istanza di riconoscimento l'ultima versione del Piano colturale presentata.

Qualora il richiedente (persona fisica o giuridica) avesse la sede legale nella Regione Emilia-Romagna ed insediamenti produttivi ubicati al di fuori della stessa, la struttura deputata al

riconoscimento della qualifica di IAP si avvarrà dell'assistenza degli uffici regionali sul cui territorio insistono le sedi operative, ai fini dell'espletamento delle opportune verifiche.

Se ritenuto necessario ai fini istruttori, l'istruttore può procedere con un sopralluogo in azienda, sintetizzando l'accertamento in apposito verbale.

Il riconoscimento della qualifica ha efficacia su tutto il territorio nazionale, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 2, del più volte richiamato D.lgs. n. 99/2004.

Il procedimento per la certificazione delle qualifiche di cui trattasi è stato interamente informatizzato. Pertanto, il soggetto interessato ad acquisire la qualifica di IAP dovrà utilizzare esclusivamente il sistema informatico denominato IAP-WEB, che consente di compilare e trasmettere le istanze di riconoscimento nonché di rilasciare le conseguenti certificazioni su un'unica piattaforma.

La domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale o autografa (ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e gestita sul portale ai fini della successiva protocollazione.

La domanda dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione obbligatoria prevista dal modello informatico, in quanto indispensabile per lo svolgimento dell'attività istruttoria.

Sul sito internet della Regione Emilia-Romagna – sezione Agricoltura sono disponibili i manuali esplicativi per la presentazione delle istanze.

Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lett. d, della L.R. n. 32/1993, il procedimento deve concludersi entro 45 giorni dall'assunzione a protocollo della domanda di riconoscimento, fatte salve eventuali interruzioni o sospensioni di legge.

L'istanza è archiviata nel caso in cui il richiedente non abbia adempiuto nei termini di legge ad una richiesta di integrazioni o chiarimenti formulata dall'Amministrazione. Dell'avvenuta archiviazione deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato.

Ciascun certificato o riconoscimento definitivo di qualifica ha durata di diciotto mesi.

Per quanto riguarda i certificati rilasciati ai sensi del comma 5-ter articolo 1 del D. lgs. n. 99/2004, (cosiddetti "certificati temporanei"), si precisa che non potranno essere rilasciati dall'Amministrazione regionale ulteriori certificati successivi al primo, sino al raggiungimento dei requisiti definitivi. Decorso i diciotto mesi di validità del certificato iniziale, in caso di necessità, potrà essere rilasciata attestazione di avvenuto rilascio del certificato emesso ai sensi del comma 5-ter articolo 1 del citato D. lgs. n. 99/2004 nelle more del raggiungimento dei requisiti.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 bis L. 241/1990 le strutture competenti, prima della formale adozione di un provvedimento negativo comunicano al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione il richiedente può far pervenire osservazioni eventualmente corredate da idonea documentazione. La comunicazione citata sospende i termini per concludere il procedimento, che riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni, od in mancanza, dalla scadenza del termine per la presentazione stessa. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni le strutture competenti ne danno motivazione nel provvedimento finale. Se il richiedente non si avvale della possibilità sopra prevista l'istruttoria assume carattere definitivo con l'emissione del provvedimento finale.

In caso di domanda presentata da soggetti per i quali vige una incompatibilità con l'esercizio di attività di impresa (quali ad esempio dipendenti pubblici, medici in convenzione con il SSN, etc.), la struttura regionale provvederà ad informare tempestivamente le Amministrazioni interessate dell'avvenuto riconoscimento.

Parimenti, in caso di iscrizione del richiedente la qualifica ad un Albo professionale, il competente Ordine professionale sarà informato dell'avvenuto riconoscimento per consentire le eventuali verifiche di incompatibilità.

Ulteriori verifiche potranno essere condotte dalla Regione su impulso di altre Amministrazioni, nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza. In tali casi l'Amministrazione regionale procederà all'accertamento dei requisiti richiesti sulla base della documentazione in proprio possesso e di quella fornita dall'Amministrazione procedente, senza che sorga alcun obbligo di certificazione in capo alla struttura regionale all'esito della verifica stessa. L'amministrazione si limiterà a verificare la sussistenza dei requisiti al momento dell'accertamento.

Non potranno comunque essere effettuati accertamenti con efficacia retroattiva.

Mantenimento condizioni previste e controlli

Ai sensi del D.lgs n. 99/2004 il richiedente (persona fisica o persona giuridica) dovrà impegnarsi a mantenere per almeno cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di IAP le condizioni costituenti i requisiti stabiliti per ogni categoria di soggetti, a pena di decadenza dai benefici conseguiti.

All'atto della domanda l'istante dovrà pertanto impegnarsi a comunicare senza ritardo alla struttura competente il mutare delle condizioni richieste per il riconoscimento. Il diritto a mantenere la qualifica di IAP permane fino a che permangono i requisiti previsti (salvo cause di forza maggiore).

Qualora l'Amministrazione regionale venga a conoscenza di un sopravvenuto mutamento delle condizioni legittimanti il rilascio della qualifica di IAP, si procederà ad un nuovo accertamento al fine di constatare l'effettiva perdita dei requisiti. In caso di esito positivo l'Amministrazione revocherà il riconoscimento concesso e del relativo provvedimento sarà data comunicazione a tutti gli enti pubblici interessati, per gli adempimenti di rispettiva competenza. Il sistema IAP-WEB dovrà essere corrispondentemente aggiornato.

Con riguardo alle persone giuridiche si precisa che, qualora sia venuto a cessare l'amministratore o il socio che ha apportato la qualifica, questa potrà essere mantenuta se entro sei mesi dall'evento la società dimostri che un altro soggetto in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge abbia conseguito la qualifica di IAP, secondo quanto disposto dagli artt. 2272 e 2386 c.c. ovvero entro sei mesi, nelle società di persone e non oltre i sei mesi dall'avvenuto venir meno dell'amministratore conferente la qualifica alla società nelle società di capitali, fatti salvi i casi di scioglimento della società semplice a seguito del decesso del socio.

Si specifica, tuttavia, che, qualora l'amministratore o il socio (con certificato emesso in presenza di tutti i requisiti) che ha conferito la qualifica venga sostituito nel periodo di mantenimento della qualifica da un soggetto che non sia in possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento IAP, si pronuncerà la decadenza dalla qualifica anche per la società e si procederà a dare contestuale informazione agli Enti potenzialmente coinvolti nel riconoscimento di benefici alla società.

Le strutture deputate al riconoscimento della qualifica di IAP dovranno sottoporre a controlli a campione non meno del 10% dei certificati rilasciati nell'arco di un anno solare, al fine di verificare la permanenza dei requisiti nel quinquennio di riferimento.

Le indicazioni operative per la gestione dei controlli sul mantenimento dei requisiti sono evidenziate all'Allegato 6 del presente documento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.